

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 246 Reg. DEL 29 DICEMBRE 2025

OGGETTO: Contrattazione collettiva integrativa – parte economica (annualità 2025). Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo definitivo.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dalle ore 12,15 alle ore 12,20 si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

| COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE | | P R E S E N T I | A S S E N T I |
|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1. LAZZARA Calogero | - Sindaco | | X |
| 2. CAPUTO Carmelo | - Vice Sindaco | X | |
| 4. FABIO Salvatore | - Assessore | X | |
| 5. FRUSTERI Francesca | - Assessore | X | |

- ◆ Presiede, in presenza, il vice Sindaco **Carmelo CAPUTO**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo VERZI'**.
- ◆ Partecipano, in presenza l'Assessore **Salvatore FABIO** e in video-conferenza l'Assessore **Francesca FRUSTERI**
- ◆ Non è intervenuto il Sindaco **Dott. Calogero LAZZARA**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 246 del 29 Dicembre 2025**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.E.E.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Organi Istituzionali e Segreteria -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
N° 40 /2025

Del 29 dicembre 2025

PROPOSTA REGISTRO
 GENERALE N° 246 /2025

Del 29-12-25

OGGETTO: Contrattazione collettiva integrativa – parte economica (annualità 2025).
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo definitivo.

Il Vicesindaco

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021, il quale all'art. 79 stabilisce che *le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;*

Preso atto:

- dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16.11.2022, il quale prevede che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Richiamati:

- l'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, il quale recita: "*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*";
- l'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che così recita: "*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto*

dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”;

- l'art. 40, comma 3 quinque, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3 bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (...);”;
- l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede, al comma 1, che: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 quinque, sesto periodo”;
- l'art. 40 bis, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che: “Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono, altresì, trasmessi al CNEL;
- l'art. 45, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;
- gli artt. 7 e 8 del CCNL 2019/2021;

Ribadita la necessità del rispetto, da parte della delegazione trattante, dell'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, ai sensi del quale: "Le pubbliche amministrazioni, non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 21.02.2025, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 21.02.2025, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2025/2027 (art. 151, del D. Lgs. n.267/2000 ed art. 10 del D. Lgs. n.118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 07.04.2025, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2025/2027 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio comunale e del PIAO;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto:

- **che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 dell'8.10.2025 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi degli artt. 7 e 8 CCNL – Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;
- **che** con determinazione n. 524 del 15.10.2025, adottata dal Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona, risulta costituito il Fondo risorse decentrate per l'annualità 2025, nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente, e che lo stesso è stato certificato dall'Organo di Revisione, il quale ha reso parere favorevole (parere n.51 del 17.10.2025, acquisito in data 20.10.2025 al n. 9617 del protocollo generale dell'Ente);
- **che** con delibera n. 197, adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 07 novembre 2025, sono state impartite le direttive alla delegazione trattante;

Preso atto dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo, parte economica – annualità 2025, sottoscritta, da delegazione di parte datoriale e delegazione sindacale, in data 09 dicembre 2025, che ad ogni buon fine si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la preintesa sottoscritta è conforme agli indirizzi impartiti;

Viste:

- la relazione illustrativa, a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona;
- la relazione tecnico-finanziaria, a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona e della Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, a corredo della raggiunta ipotesi di contratto collettivo integrativo, ai sensi dell'art.40, comma 3 sexies del D. Lgs. n.165/2001;

Dato atto che, così come richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (sottoscritta dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione sindacale, in data 09 dicembre 2025), corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria di cui sopra, è stata trasmessa al Revisore Unico dei Conti (giusta nota prot. n. 11572 del 16 dicembre 2025) per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art.40 bis, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001;

Rilevato che il predetto organo di controllo, effettuando il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ha reso parere favorevole sulla trasmessa preintesa, con verbale n. 60 del 22 dicembre 2025, acquisito in data 23 dicembre 2025 al n.11787 del protocollo generale dell'Ente, che ad ogni buon fine si allega in copia;

Constatato che, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, sono stati posti in essere i necessari passaggi per completare il previsto iter preliminare alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo;

Posto che, come si legge nell'art.8, comma 7, del CCNL del 16.11.2022, effettuata la predetta verifica da parte dell'organo di controllo (eventualmente trascorsi quindici giorni senza rilievi), *"L'Organo di governo competente dell'Ente può autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;

Valutato, pertanto, per tutto quanto rappresentato, di poter autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- i CCNL comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazioni superiormente riportate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di prendere atto:**
 - Dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo, parte economica – annualità 2025, sottoscritta da delegazione di parte datoriale e delegazione sindacale in data 09 dicembre 2025, che ad ogni buon fine si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria, a corredo della surriferita ipotesi di accordo;
 - del parere favorevole reso, ai sensi dell'art.40 bis del D. Lgs. n.165/2001, da parte del Revisore dei Conti sulla trasmessa preintesa, con verbale n.60 del 22 dicembre 2025, acquisito in data 23 dicembre 2025 al n. 11787 del protocollo generale dell'Ente, che ad ogni buon fine si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di autorizzare**, per l'effetto, il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo, parte economica – annualità 2025, per il personale non dirigente del Comune di Longi, in armonia con la citata preintesa;
4. **Di dare mandato** ai Responsabili di Area di espletare tutto quanto risulti necessario, al fine di dare esecuzione al presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza, ivi compresa la trasmmissione del contratto collettivo integrativo all'ARAN ed al CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, ai sensi dell'art.40 bis, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001;

5. **Di disporre** che ai fini della pubblica conoscenza, il presente provvedimento verrà pubblicato:
 - all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - permanentemente nell'apposita sezione "Pubblicità notizia" del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24);
 - nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di primo livello "Provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo-politico", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.
6. **Di disporre** infine la trasmissione del presente atto ai Responsabili di Area, ai Sindacati ed RR.SS.UU.;
7. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.12. della L.R. n.44/1991.

*La Responsabile del Servizio
Organi Istituzionali e Segreteria
Dr.ssa Lazzara Maria*

Maria Lazzara



**IL PROPONENTE
DAL VICESINDACO
Caputo Carmelo**

Carmelo Caputo



COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di Messina

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Parte Economica – Annualità 2025

PREINTESA DEL 09/12/2025








COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI LONGI (Città Metropolitana di Messina)

Preintesa del 09 dicembre
ANNO 2025

Facendo seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 07 novembre 2025, con le quali sono state formulate le direttive per la delegazione trattante in merito alla contrattazione collettiva decentrata integrativa – parte economica relativa all’anno 2025, nonché di regolare convocazione giusta nota prot. n. 11142 del 05 dicembre 2025 per la definizione del contratto decentrato integrativo – parte economica anno 2025, del personale non dirigente del Comune di Longi, il giorno 09 del mese di dicembre dell’anno 2025, alle ore 16 e seguenti, presso la sede Comunale di LONGI si sono riuniti le parti negoziali composte da:

- Delegazione trattante di parte pubblica

| Ruolo | Nominativo | Presenza/assenza |
|------------|-----------------|------------------|
| Presidente | Verzi Carmelo | Presente |
| Componente | Caputo Carmelo | Presente |
| Componente | Zingales Lidia | Presente |
| Componente | Carcione Renato | Presente |

- Delegazione di parte sindacale

| Ruolo | Nominativo | Presenza/assenza |
|-------------------|------------------|------------------|
| FP CGIL | Noto Sebastiano | Assente |
| CISL FP | Mobilia Alfredo | Presente |
| CSA RAL – (CISAL) | Masetta Vincenzo | Presente |
| UIL | | Assente |

- Rappresentanze Sindacali Unitarie

| Cognome | Nome | Presenza/assenza |
|---------|-----------|------------------|
| Lazzara | Maria | Assente |
| Pidalà | Giuseppe | Presente |
| Ricca | Gabriella | Presente |

Le parti, inizialmente, prendono atto della costituzione del fondo per il salario accessorio per l’anno 2025 e della consistenza della parte disponibile che ammonta ad € 48.515,96.

Le parti sindacali chiedono delucidazioni in ordine al riassorbimento nella parte stabile del fondo, delle progressioni economiche maturate dagli ex dipendenti, cessati a partire dall'anno 2018. Segnatamente, invitano l'Ente a incrementare l'importo del fondo 2026 qualora non fosse già stato fatto.

Propongono, inoltre, l'incremento del fondo parte stabile alla luce del D.L. 14 marzo 2025, n.25, art.14, in considerazione delle nuove assunzioni conseguenti ai processi di stabilizzazione del personale ex ASU.

Si inizia a discutere sulla piattaforma di parte economica proposta dall'Ente. Il Segretario, in particolare, evidenzia i presupposti e le finalità dell'indennità per particolari responsabilità, richiamando i criteri per la loro pesatura.

I Sindacati chiedono un incontro entro il 30 gennaio 2026 al fine di risolvere alcune situazioni contrattuali in conseguenza della stabilizzazione del personale avvenuta nel 2025.

Le parti, dunque, concordano sull'utilizzo delle risorse secondo il prospetto seguente.

PARTE ECONOMICA

| COMUNE DI LONGI | | | |
|--|--|--|--|
| FONDO DISPONIBILE ANNO 2025 | € 48.515,96 | | |
| Istituti contrattuali | Importo € | n.ro profili interessati | |
| Indennità condizioni di lavoro art.84 bis del CCNL 16.11.2022 | Rischio Disagio Maneggio valori | 4.000,00 | n.3 messi comunali – n.1 agente contabile – n.1 addetto servizi cimiteriali - n.1 addetto acquedotto e n.1 operatore |
| Indennità per specifiche responsabilità art.84 del CCNL 16.11.2022 | 18.800,00 | n. 17 istruttori – n.1 operatore esperto | |
| Indennità di funzione di Polizia Locale art.97 del CCNL 16.11.2022 | 2.200,00 | n.1 istruttore di Polizia Locale | |
| Indennità di servizio esterno Polizia Locale art.100 del CCNL 16.11.2022 | 3.000,00 | n.4 istruttori di Polizia Locale | |
| Indennità di reperibilità art.80 del CCNL 16.11.2022 | | | |
| Indennità di maggiorazione festiva artt. 30 e 80 del CCNL 16.11.2022 | 3000,00 | n.4 istruttori di Polizia Locale – n.3 operatori | |
| Performance individuale ed organizzativa artt. 80 e 81 del CCNL 16.11.2022 | 7.015,96 | | |
| Progressione economica orizzontale | - 10.500,00 | | |
| TOTALE UTILIZZO | € 48.515,96 | | |
| Residuo | | | |

Le parti sindacali di concerto con la parte pubblica concordano che i residui dei singoli istituti contrattuali vanno ad impinguare l'istituto della produttività individuale ed organizzativa

Alle ore 18:00 il presente verbale viene chiuso.

Letto, confermato e sottoscritto

The image shows four handwritten signatures in black ink, likely belonging to the parties involved in the agreement. The signatures are fluid and vary in style, with some being more stylized than others. They are positioned at the bottom right of the page, corresponding to the 'Letto, confermato e sottoscritto' (Read, confirmed and signed) statement above them.

- Delegazione trattante di parte pubblica

| Ruolo | Nominativo | Firma |
|------------|-----------------|-------|
| Presidente | Verzì Carmelo | |
| Componente | Caputo Carmelo | |
| Componente | Zingales Lidia | |
| Componente | Carcione Renato | |

- Delegazione di parte sindacale

| Ruolo | Nominativo | Firma |
|-------------------|------------------|-------|
| FP CGIL | Noto Sebastiano | |
| CISL FP | Mobilia Alfredo | |
| CSA RAL – (CISAL) | Masetta Vincenzo | |
| UIL | | |

- Rappresentanze Sindacali Unitarie

| Cognome | Nome | Firma |
|---------|-----------|-------|
| Lazzara | Maria | |
| Pidalà | Giuseppe | |
| Ricca | Gabriella | |

Relazione illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

| | |
|---|---|
| Data di sottoscrizione | 09.12.2025 (data dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo – parte economica, annualità 2025, definita dalle parti) |
| Periodo temporale di vigenza | 1 GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2025 |
| Composizione della delegazione trattante | <p>Parte Pubblica (nome e cognome/ruolo/qualifiche ricoperta):</p> <p>Dott. Verzì Carmelo – Presidente</p> <p>Caputo Carmelo – Responsabile dell'Area Affari Generali/Servizi alla Persona - Componente</p> <p>Zingales Lidia – Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria - Componente</p> <p>Carcione Renato – Responsabile dell'Area Tecnica – Componente</p> <p>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>SIND. FP CGIL</p> <p>SIND. CISL FP</p> <p>SIND. UIL FPL</p> <p>SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI</p> <p>RR.SS.UU.:</p> <p>Lazzara Maria</p> <p>Pidalà Giuseppe</p> <p>Ricca Gabriella</p> <p>Organizzazioni Sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p>SIND. FP CGIL - _____</p> <p>SIND. CISL FP – Mobilia Alfredo</p> <p>SIND. UIL FPL - _____</p> <p>SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI – Masetta Vincenzo</p> |

| | | |
|--|--|---|
| Soggetti destinatari | | Personale non dirigente del Comune di Longi |
| Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | | <p>a) Utilizzo risorse decentrate per l'anno 2025 b) Istituti obbligatori (indennità per: condizioni di lavoro, specifiche responsabilità, funzione di Polizia Locale, servizio esterno di Polizia Locale, reperibilità, maggiorazione festiva)</p> <p>Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto</p> |
| Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell'Organo di controllo interno. | Non è previsto un intervento dell'Organo di controllo interno. |
| | Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | <p>L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzata tale relazione.</p> <p>Sarà acquisita, infatti, la certificazione da parte dell'organo di controllo</p> |
| | | È stato adottato il “Piano della Performance 2025”, previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, assorbito dal PIAO 2025/2027, approvato con delibera di G.C. n. 51 del 07 aprile 2025. |
| | Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | <p>E’ stato adottato il Programma Triennale per Prevenzione della Corruzione assorbito anch’esso dal PIAO, approvato con Delibera n.51 del 07 aprile 2025.</p> <p>È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs n.33/2013, come da attestazioni del Nucleo di Valutazione pubblicata nell’apposita Sezione di “Amministrazione Trasparente” del Sito Ufficiale dell’Ente.</p> <p>L’organo di valutazione ha, inoltre, validato la relazione sulla performance relativa all’anno 2023, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del D. Lgs. n.150/2009 di cui al Verbale redatto in data 18 aprile 2025 ed acquisito in pari data al n.3290 del protocollo generale dell’Ente. La Relazione della Performance relativa all’anno corrente verrà validata in fase di consuntivazione.</p> |
| Eventuali osservazioni: | | |

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;**

Per l'anno 2025, già con la determina n.524 del 15 ottobre 2025 di costituzione del Fondo, si sono resi indisponibili alla contrattazione, ai sensi dell'art. 80 comma 1 del CCNL 16.11.2022 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc) e in particolare è stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 0,00, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per la ripartizione delle risorse dell'anno 2025 le delegazioni hanno deciso la seguente destinazione delle risorse:

1. Incentivazione funzioni tecniche (art. 80, c. 2, lett. g CCNL 16.11.2022) € 3.000,00

Art.20, comma 2, contratto collettivo integrativo – parte normativa triennio 2023/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 67, comma 3, lett. c CCNL 21.05.2018, il quale testualmente recita:

“delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”;

Art. 80, comma 2, lett. g CCNL 16.11.2022, il quale testualmente recita:

“compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL del 21.05.2018 , ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018”;

Art. 45, commi 2,3 e 4 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i quali testualmente recitano:

“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono

stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio”.

2. Indennità condizioni di lavoro (art.80, comma 2, lett. c del CCNL 16.11.2022 – Maneggio valori, attività disagiate ed esposte a rischi) - **€ 4.000,00**

Art. 11 e 12 contratto collettivo integrativo – parte normativa triennio 2023/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

art.70-bis, commi da 1 a 5, CCNL21.05.2018, i quali testualmente recitano:

“1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del fondo risorse decentrate di cui all'art.67.

5. La presente disciplina trova applicazione, a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL”.

Art.80, comma 2, lett. c., CCNL 16.11.2022, il quale testualmente recita:

“Le risorse rese annualmente disponibili, ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: c) indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis”;

art.84-bis, comma 1, CCNL 16.11.2022, il quale testualmente recita:

“Il valore giornaliero massimo dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art.70-bis del CCNL del 21.05.2018 è rideterminato in Euro 15,00”;

3. Indennità specifiche responsabilità (art.80, comma 2, lett. e), CCNL 16.11.2022, ex art.68, comma 2, lett. e, CCNL 21.5.2018 ed ex art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01.04.1999) – **€18.800,00**

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art.80, comma 2, lett. e), CCNL 16.11.2022, il quale testualmente recita:

“Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art.84 (indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL”;

Art.84, commi da 1 a 3, CCNL 16.11.2022, i quali testualmente recitano:

1. *“Per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli Enti, comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari E.Q., che non risulti titolare di incarico di E.Q., ai sensi dell’art.16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all’art.7, comma 4, lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità d’importo non superiore ad € 3.000,00 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed E.Q., con relativi oneri a carico del fondo risorse decentrate di cui all’art.79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). A titolo esemplificativo e non esaustivo:*
 - *Specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, e ss.mm.ii. – CAD). Es.: progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;*
 - *Specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati all’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR (Regolamento Europeo 2016/679);*
 - *Specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe ed Ufficio Elettorale, nonché di Responsabile dei Tributi;*
 - *Specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;*
 - *Specifiche responsabilità derivanti dall’essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;*
 - *Specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;*
 - *Specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, fondi della politica di coesione etc....): project manager e personale di supporto;*
 - *Specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;*
 - *Specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;*
 - *Specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;*
 - *Specifiche responsabilità per l’esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di pace;*
 - *Specifiche responsabilità per l’esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, D. Lgs. n.50/2016;*
 - *Specifiche responsabilità derivanti dall’incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell’istituto ordinario del Vice Segretario di cui all’art.16 ter, commi 9 e 10 del D.L. n.162/2019, convertito in L. n.8/2020.*

2. La presente disciplina non si applica al personale appartenente ai profili di educatore, insegnante e docente di cui alla Sezione personale educativo e scolastico.

3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art.70-quinquies del CCNL del 21.06.2018".

4. **Indennità di funzione** (art.80, comma 2, lett. f), CCNL 16.11.2022 e art. 97 CCNL 16.11.2022) (Vigilanza) - € **2.200,00**

Art. 14 contratto collettivo integrativo – parte normativa triennio 2023/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art.80, comma 2, lett. f), CCNL 16.11.2022

"Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: f) indennità di funzione di cui all'art.97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art.100";

Art.97, CCNL 16.11.2022

1. "Gli enti possono erogare al personale di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di E.Q., una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino ad un massimo di € 3.000,00 annui lordi da corrispondere per dodici mensilità, elevabile fino ad un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonchè i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art.7 (contrattazione integrativa).
4. L'indennità di cui al presente articolo:
 - a) È cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art.30, comma 5 del presente CCNL (Turnazioni);
 - b) È cumulabile con l'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b) del CCNL del 06.07.1995 e ss.mm.ii.;
 - c) È cumulabile con l'indennità di cui all'art. 100 del presente CCNL;
 - d) È cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
 - e) Non è cumulabile con le indennità di cui all'art.84 (indennità di specifiche responsabilità) del presente CCNL;
 - f) È cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.
5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del fondo risorse decentrate di cui all'art.79 (fondo risorse decentrate:costituzione).
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art.56 sexies del CCNL 21.05.2018".

5. Indennità di servizio esterno (art.80, comma 2, lett. f), CCNL 16.11.2022 ed art. 100 CCNL 16.11.2022 (Vigilanza) - **€ 3.000,00**

Art.15 contratto collettivo integrativo – parte normativa triennio 2023/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

art.80, comma 2, lett. f), CCNL 16.11.2022

“Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: f) indennità di funzione di cui all’art.97 ed indennità di servizio esterno di cui all’art.100”;

art.100 CCNL 16.11.2022

1. *“Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 15,00.*
2. *L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.*
3. *L’indennità di cui al presente articolo:*
 - a) *È cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 30 (turno) del presente CCNL;*
 - b) *È cumulabile con le indennità di cui all’art.37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e ss.mm.ii.;*
 - c) *È cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;*
 - d) *È cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.*
4. *Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del fondo risorse decentrate di cui all’art.79 del presente CCNL.*
5. *Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art.56.quinquies CCNL 21.05.2018”.*

6. Indennità di reperibilità (art.80, comma 2, lett. d), CCNL 16.11.2022) - **€ ZERO**

Art. 17 contratto collettivo integrativo – parte normativa triennio 2023/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

art.80, comma 2, lett. d), CCNL 16.11.2022

“2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: d) indennità di turno, reperibilità, nonché compensi di cui all’art.24, comma 1, del CCNL del 14.09.2000”;

Art.24, CCNL 21.05.2018

1. *“Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art.67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.*
2. *In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.*

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
 4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, è possibile elevare, il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell'indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00.
 5. L'indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Setta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cade di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
 6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensato, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, e dell'art. 38bis, del CCNL del 14.09.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
 7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del CCNL del 14.09.2000".
7. **Indennità di maggiorazione** per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale (art.30, comma 5 ed art.80, comma 2, lett. d), CCNL 16.11.2022 ed art.24, comma 1, CCNL 14.09.2000) - **€ 3.000,00**

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

art.30, comma 5, CCNL 16.11.2022

"Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) Turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 06,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
- b) Turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui al'art.74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
- c) Turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
- d) Turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c) del presente CCNL".

art.80, comma 2, lett. d), CCNL 16.11.2022

"Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi:

- d) indennità di turno, reperibilità, nonché compensi di cui all'art.24, comma 1, del CCNL del 14.09.2000";

art.24, comma 1, CCNL 14.09.2000

"Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regole entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo".

8. Premi collegati alla performance (art.80, comma 2, lett. b) ed art.81, commi da 1 a 5, CCNL 16.11.2022) - € 7.015,96

Art.19 contratto collettivo integrativo – parte normativa triennio 2023/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

art.80, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2022

“Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
b) premi correlati alla performance individuale”;

art.81, commi da 1 a 5, CCNL 16.11.2022

1. “Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art.80, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi destinati al personale ai sensi del comma 1. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 4 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.
3. La contrattazione integrativa definisce, altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
4. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art.7 del presente CCNL è possibile correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all’art.79, comma 2, lett. c) (fondo risorse decentrate: costituzione) del presente CCN: al raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art.69 del 21.05.2018”.

Art.18, commi 1 e 2, D. Lgs. n.150/2009:

1. “Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto”.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

| UTILIZZO FONDO | |
|---|--------------------|
| Totale utilizzo fondo progressioni e differenziali stipendiali | 10.500,00 |
| Indennità di comparto art.33 CCNL 22.01.2004, quota a carico fondo | 0,00 |
| TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI | 10.500,00 |
| TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA' | 0,00 |
| Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 45 comma 2, 3 e 4 D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 | 3.000,00 |
| Indennità condizioni di lavoro – art.84 bis del CCNL 16.11.2022 | 4.000,00 |
| Indennità specifiche responsabilità art.84 CCNL 2022 (ex art.70 quinque, commi 1 e 2, CCNL 2018 ed ex lett. f art. 17, comma 2, CCNL 01.04.1999) | 18.800,00 |
| Indennità di funzione - art.97 CCNL (Vigilanza) | 2.200,00 |
| Indennità di servizio esterno – art. 100 CCNL (Vigilanza) | 3.000,00 |
| Reperibilità - art.80, comma 2, lett. d), CCNL 16.11.2022 | |
| Indennità di maggiorazione festiva – art.24, comma 1 CCNL 14.09.2000 per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale | 3.000,00 |
| Premi collegati alla performance individuale – art. 80, comma 2, lett. b) CCNL | 7.015,96 |
| TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA' | € 38.015,96 |
| TOTALE UTILIZZO RISORSE VINCOLATE | 3.000,00 |
| TOTALE UTILIZZO FONDO | 48.515,96 |

c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Risultano attualmente in vigore i seguenti CCDI:

- CCDI parte normativa 2023-2025 – parte economica relativa all’anno 2024.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

E’ stata adottata una nuova metodologia di valutazione adeguata alle disposizioni del D. Lgs. 150/2009

Nel corso dell’anno 2021 con Delibera n. 15, adottata dal Consiglio Direttivo dell’Unione Comuni dei Nebrodi nella seduta del 18 giugno 2021, avente ad oggetto “Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e della trasparenza”, è stata approvata una nuova metodologia coerente con le novità introdotte dal D. Lgs 150/2009.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio);

Per l’anno 2025 non sono stati previsti nuovi differenziali stipendiali. Non sono stati contrattati, quindi, nuovi criteri anche se è stato condiviso tra le parti che il sistema utilizzato per valutare la performance individuale sarà utilizzato qualora si dovessero prevedere nuovi differenziali stipendiali, oltre a tutto quanto previsto nel CCNL.


f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

E’ stato approvato il Piano della Performance per l’anno 2025, confluito all’interno del PIAO, approvato con delibera di G.C. n.51 del 07.04.2025 e successivamente modificato con delibera di G.C. n.93 del 27.05.2025. In armonia col quadro normativo di riferimento ed ai sensi dell’attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ogni anno l’Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere gli obiettivi dell’Ente riferiti ai servizi gestiti.

Gli obiettivi contenuti nel Piano prevedono il cronoprogramma delle attività, specifici indici/indicatori (quantità, qualità, tempo e costo) di prestazione attesa e il personale coinvolto. Si rimanda al documento per il dettaglio degli obiettivi di performance.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nessun’altra informazione.



Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2025 ha seguito il seguente iter:

- Determina n.524 del 15 ottobre 2025 di costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025;
- Verbale n.51 del 17 ottobre 2025, acquisito in data 20 ottobre 2025 al n.9617 del protocollo generale dell'Ente, con il quale l'organo di Revisione ha certificato positivamente la costituzione del fondo;
- Delibera n.197 del 07 novembre 2025, con la quale la Giunta Comunale ha impartito gli indirizzi, alla delegazione di parte pubblica, per la costituzione della parte variabile del Fondo 2025

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art.79 del CCNL del 16.11.2022, per l'anno 2025 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

| RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | |
|---|------------------|
| Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 (A) | 49.105,87 |
| Incrementi stabili | |
| Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam | 6.604,52 |
| Art. 33 comma 2 DL 34/2019 - Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018 | |
| Totale incrementi stabili (a) | 6.604,52 |
| Totale risorse stabili SOGGETTE al limite (A+a) | 55.710,39 |
| Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite | |
| Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO | 380,32 |

| | |
|---|------------------|
| Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 - Incremento 83,20 a valere dal 2019 | 2.662,40 |
| Art. 79 c. 1 lett. b) e d) CCNL 2022 – Incremento 84,50 a valere dal 2021 e Rivalutazione delle PEO | 2.450,50 |
| Art. 79 c.1 lett. d) CCNL 2022 – Rivalutazione delle PEO | |
| Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b) | 5.493,22 |
| TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b) | 61.203,61 |

Sezione II - Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sono state stanziate:

| RISORSE VARIABILI | |
|---|-----------------|
| Risorse variabili sottoposte al limite | |
| Totale voci variabili sottoposte al limite | 0,00 |
| Risorse variabili NON sottoposte al limite | |
| Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 -- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Art. 45 D.Lgs. 36/2023 | 3.000,00 |
| Totale voci variabili NON sottoposte al limite | 3.000,00 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | 3.000,00 |

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

| DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre) | |
|--|----------|
| ALTRÉ RISORSE (decurtazione per superamento limite 2016) | 9.290,78 |

| | |
|---|------------------|
| Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo | 2.298,89 |
| Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 | 1.097,98 |
| Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016 | 0,00 |
| TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ' | 12.687,65 |

| DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI | |
|---|-------------|
| Risorse variabili sottoposte al limite | |
| Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo | 0,00 |
| Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 | 0,00 |
| Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016 | 0,00 |
| TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILE | 0,00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| TOTALE DECURTAZIONI | 12.687,65 |
|----------------------------|------------------|

Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce "che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»

Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.2010).

Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata una riduzione del fondo del 2025 pari a € 2.298,89.

Si evidenzia che l'art. 1, comma 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e

accessorio della dirigenza), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in G.U. in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2025, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media pro-capite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato, da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e, pertanto, deve essere applicata una riduzione del fondo pari a 1.097,98.

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l'anno 2016 era pari a €49.924,00 (include eventuale rivalutazione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, nel caso l'ente ne abbia facoltà) mentre per l'anno 2025, al netto delle decurtazioni, è pari ad € 43.022,74.

Pertanto, si attesta che il fondo 2025 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.a CCNL 2018, art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. d CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

| | |
|--|------------------|
| TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A) | 61.503,61 |
| TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilita' (B) | 9.290,78 |

| | |
|---|------------------|
| TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B) | 51.912,83 |
| TOTALE Risorse variabili (C) | 3.000,00 |
| DECURTAZIONI sulle voci variabili (D) | 0,00 |
| Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D) | 3.000,00 |
| TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D) | 54.912,83 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004, l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a) risultano pari a € ZERO, gli importi di cui alle lettere b) e c) ammontano ad un totale di € ZERO .

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi “cristallizzati”, sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza dei relativi benefici, mentre la differenza rispetto al costo erogato nella busta paga (aggiornato con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali) resta a carico del bilancio (Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2025 con la determina di costituzione del Fondo n. 524 del 15 ottobre 2025, a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona, avente ad oggetto “Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025”, si sono resi indisponibili alla contrattazione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL 16.11.2022, alcuni compensi gravanti sul fondo (es. indennità di comparto, *progressioni economiche*) poiché già determinate negli anni precedenti.

Vanno, inoltre, sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo poiché regolate nelle annualità precedenti.

| | |
|---|------|
| UTILIZZO RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE | 2025 |
| Totale utilizzo risorse stabili | 0,00 |
| TOTALE RISORSE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO | 0,00 |

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

| | |
|--|-----------|
| DESTINAZIONI REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO | 2025 |
| Art. 80 CCNL 2022 - FUNZIONI TECNICHE <i>Rif. art. 45 comma 2, 3 e 4 D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36</i> | 3.000,00 |
| Art.84 bis CCNL 2022 - INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (indennità di rischio, disagio e maneggio valori) | |
| Art.84 CCNL 2022 - INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' | |
| Art.97 CCNL 2022 - INDENNITA' FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE | |
| Art.100 CCNL 2022 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE | |
| Art.24 CCNL 2018 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ | |
| Art.30 ed art. 80 CCNL 2022 - INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE FESTIVA | |
| Art.80 ed art.81 CCNL 2022 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE | |
| TOTALE RISORSE REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO | 48.515,96 |

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Le risorse ancora da contrattare ammontano ad € 48.515,96

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

| | | |
|---|------------------|---------------|
| TOTALE RISORSE non regolate specificamente dal Contratto Integrativo (A) | 0,00 | + |
| TOTALE RISORSE regolate specificamente dal Contratto Integrativo (B) | 48.515,96 | = |
| TOTALE UTILIZZO (A+B) | 48.515,96 | |
| TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE [TOTALE FONDO – (A+B)] | 0,00 | |

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004, l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a) risultano pari a € ZERO, gli importi di cui alle lettere b) e c) ammontano ad un totale di € ZERO.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.

Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto) pari a € 0,00 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad €48.515,96.

b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, adeguato al D. Lgs. 150/2009 e all'art. 80 comma lett. a-b del CCNL 16.11.2022.

Le risorse destinate alla performance saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione (contenuti nel Piano Performance inserito all'interno del PIAO), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione.

Sinteticamente viene riportata la modalità di ripartizione delle risorse destinate alla performance

c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.

In particolare, si evidenzia che per l'anno in corso non è previsto il riconoscimento di progressioni orizzontali

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

In dettaglio:

| Tabella 1 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|
| COSTITUZIONE DEL FONDO | Fondo 2025 (A) | Fondo 2024 (B) | Diff A-B | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | | | |
| Risorse storiche A | | | | |
| Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL EELL 2018) | 49.105,87 | | | |
| Incrementi stabili (a) | | | | |
| Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - | 6.604,52 | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|---|
| RIA e assegni ad personam | | | | |
| Art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 - Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018 | | | | |
| Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite (b) | | | | |
| Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO | 380,32 | | | |
| Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 Incremento € 83,20 a valere dal 2019 | 2.662,40 | | | |
| Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Incremento € 84,50 a valere dal 2021 | 2.450,50 | | | |
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a) | 55.710,39 | | | |
| Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 61.203,61 | | | |
| Risorse variabili | | | | |
| Risorse variabili sottoposte al limite | | | | |
| Poste variabili non sottoposte al limite | | | | |
| Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE | 3.000,00 | | | |
| Totale risorse variabili | 3.000,00 | | | |
| Decurtazioni del Fondo | | | | |
| Decurtazione operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo | 2.298,89 | | | |
| Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 | 1.097,98 | | | |
| Decurtazione per rispetto limite 2016 | 0,00 | - | - | - |
| Altre decurtazioni del fondo | 9.290,78 | - | - | - |

| | | | | |
|---|------------------|---|---|---|
| Totale decurtazioni del fondo | 12.687,65 | - | - | - |
| Risorse del Fondo sottoposte a certificazione | | | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 61.203,61 | | | |
| Risorse variabili | 3.000,00 | | | |
| Altre decurtazioni | 9.687,65 | | | |
| Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione | 48.515,96 | | | |

| Tabella 2 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|
| PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO | Fondo 2025 (A) | Fondo 2024 (B) | Diff A-B | |
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 0,00 | | | |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022 FUNZIONI TECNICHE | 3.000,00 | | | |
| Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 3.000,00 | | | |
| (eventuali) Destinazioni da regolare | | | | |
| Risorse ancora da contrattare | 51.214,40 | | | |
| Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare | 51.214,40 | | | |
| Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione | | | | |
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 0,00 | | | |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 3.000,00 | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| (eventuali) destinazioni ancora da regolare | 51.214,40 | | | |
| Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione | 48.515,96 | | | |

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

1. **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2025;
2. **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II);
3. **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio comunale come segue:
 - le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) saranno imputate ai capitoli di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;
 - la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sarà imputata sul capitolo 101201101 impegno n.753/0 del bilancio 2025 (come da determina di costituzione del fondo, già citata, e relativo parere reso dal revisore dei Conti);
 - le voci relative agli incentivi di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023 saranno iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono;

Si attesta, pertanto, che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Sezione II -Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2025, così come previsto dal D. Lgs. 75/2017 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2016.

Si precisa, inoltre, che il fondo soggetto al limite dell'anno precedente risultava pari a **€ 34.022,74** mentre per l'anno 2025 è pari ad **€ 43.022,74**.

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione

definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2025, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Si precisa che in questo Ente:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2025 calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, non ha subito variazioni rilevanti rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all'art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione rilevante del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e, comunque, a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell'anno al netto della eventuale decurtazione del limite dell'anno 2016. Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.a CCNL 2018, art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. d CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Viene ulteriormente specificato che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. l. Lgs 75/2017 deve essere rispettato per l'Amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

| | ANNO 2016 | ANNO 2025 |
|--|------------------|------------------|
| Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite | 49.924,00 | 43.022,74 |
| Indennità di Posizione e risultato EQ | 20.098,74 | 27.000,00 |
| Fondo Straordinario 2016 | 5.071,75 | 5.071,75 |
| Quota di incremento valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016 | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 | 75.094,49 | 75.094,49 |
| RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO | | OK |

Per quanto riguarda la spesa, esaminata la parte di utilizzo oggetto della contrattazione, si evidenzia che a consuntivo risulta rispettato il limite di spesa del Fondo.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2025. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 21 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Il totale del fondo come da determinazione n. 524 del 15 ottobre 2025, a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona, avente ad oggetto "Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025" è impegnato al capitolo 101201101 del bilancio 2025 e precisamente all'impegno n. 753/0.


Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL ¼/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 5.071,75.

Longi li, 16 dicembre 2025

**Il Responsabile dell'Area
Affari Generali - Servizi alla Persona
Caputo Carmelo**




**La Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
Rag. Zingales Lidia**





COMUNE DI LONGI Revisore Unico dei Conti

VERBALE N. 60 DEL 22/12/2025

Oggetto: Parere su ***“Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per l’anno 2025”***.

Il Revisore Unico,

Premesso che

- con nota prot. 11572 del 16/12/2025, viene richiesto parere sulla compatibilità dei costi sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 09/12/2025 per l’anno 2025 quale atto propedeutico alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo per l’anno 2025;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto definitivamente il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio è attualmente disciplinata dall’articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Richiamati

- il proprio verbale n. 51/2025 del 17.10.2025;
- il C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- l’articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare il comma 3-quinques;
- l’articolo 9, comma 2-bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall’articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147;
- l’articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208;
- il Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017;
- il Decreto Legislativo n. 150/2009;
- il CCNL triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022;
- il principio contabile 4/2, punto 5.2;
- il Sistema di misurazione e valutazione della Performance;
- il provvedimento dirigenziale n. 524 del 15/10/2025 di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate 2025;
- delibera di Giunta Comunale n. 197 del 07/11/2025;

Atteso che

- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16.05.2019, prevede la certificazione da parte dell'Organo di Controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Rilevato che l'ipotesi di CCI prevede la ripartizione di € 51.515,96 e che le stesse trovano rispondenza nel fondo costituito secondo quanto espresso dettagliatamente nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, debitamente trasmesse a corredo della proposta;

**premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale
esprime**

parere FAVOREVOLI in ordine al rispetto della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

Il Revisore Unico dei Conti,

osserva e ricorda quanto segue

- a) il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro deve perfezionarsi secondo la fisiologica conseguenzialità degli atti entro l'anno di riferimento, non può eccedere la durata dell'anno finanziario¹, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi;
- b) in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti (*Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR*);

Il Revisore Unico
(Dott. Michele Calogero Falletta)


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOVEVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 29/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA


(Carmelo CAPUTO)



1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì 29-12-2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia ZINGALES)



2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario

| CAPITOLO | Voce: " _____ " |
|---|------------------------------------|
| <u>I</u> <u>I</u> Competenza <u>I</u> <u>I</u> Residui _____ | Impegno n° _____ /2025 per € _____ |

Longi, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia ZINGALES)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia ZINGALES)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 246 DEL 29.12.2025

DALLE ORE 12,15 - ALLE ORE 12,20.

PROPOSTA N. 246 del 29.12.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Carmelo CAPUTO

L'Assessore Anziano
Salvatore FABIO

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 29.12.2025 - Il Segretario Comunale -*Dott. Carmelo VERZI'* *Carmelo Verzì*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ - Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo VERZI'* _____

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 29.12.2025.

Longi, li 29.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo VERZI' *Carmelo Verzì*

| | |
|--|--|
| | Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____. |
| | IL RESPONSABILE DELL'AREA A.A. G.G. – Servizi alla Persona <i>Carmelo Caputo</i> |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE